



Maria Cristina Sergiacomi  
Dottore Commercialista e Revisore contabile in Cuneo  
Amministratore Delegato CAF Do.C.

Legge di Bilancio e novità fiscali 2019  
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi  
di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia  
e per l'acquisto di mobili



## > Riferimenti normativi



Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 67 e 68

diretto

VIA

## > Interventi di riqualificazione energetica

L 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 67, lettera a)

*«67. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 14:*

*1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;*

*2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» e, al terzo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2019»;*

*3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell'anno 2019»»*

## > Interventi di riqualificazione energetica

In sintesi l'agevolazione fiscale inerente gli interventi di riqualificazione energetica è prorogata, nella misura ed entro i limiti massimi validi per l'anno 2018, anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019.

Tale proroga non influisce sugli interventi su parti comuni condominiali per i quali la durata dell'agevolazione era già stata fissata fino al 31 dicembre 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni, anche nella maggior misura del 70% e 75%.

## > Interventi di riqualificazione energetica

La Legge di Bilancio per il 2018 ha previsto la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per i seguente tipi di intervento:

- Interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- interventi di acquisto e posa in opera di schermature solari;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013;
- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

## > Interventi di riqualificazione energetica

La riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 prevista dalla Legge di Bilancio per il 2018 per i tipi di intervento elencati nella slide precedente è prorogata fino al 31 dicembre 2019, poiché la riduzione al 50% è prevista dalla norma in modo stabile.

diretto

WVA

## > Interventi di riqualificazione energetica

Sempre in base a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2018 la detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

## > Interventi di riqualificazione energetica

La bozza delle istruzioni al modello 730/2019 contiene alcune tabelle che riassumono le diverse misure delle detrazioni ed il relativo limite di spesa, suddivise per tipo di intervento.

Le tabelle sono quattro e riguardano, nell'ordine:

- gli interventi per i quali spetta la detrazione del 65%;
- gli interventi per i quali spetta la detrazione del 70 e del 75%;
- gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici per i quali spetta la detrazione dell'80 e dell'85%
- gli interventi per i quali spetta la detrazione del 50%.



## > Interventi di riqualificazione energetica

### **Modello 730/2019**

#### **Stralcio tabella**

**INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO  
(55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)**

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
1	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)	100.000	<b>153.846,15</b> (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	<b>92.307,69</b> (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018

## > Interventi di riqualificazione energetica

### Modello 730/2019

#### INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
8	Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2018
9	Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2018

## > Interventi di riqualificazione energetica

### Modello 730/2019

#### INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL'80 E DELL'85 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
10	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di <b>una classe</b> del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
11	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di <b>due classi</b> del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

## > Interventi di riqualificazione energetica

### Modello 730/2019

#### INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	<b>60.000</b> (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)	<b>120.000</b>	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	<b>30.000</b> (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)	<b>60.000</b>	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

## Interventi di riqualificazione energetica – nuovo portale ENEA

La legge di bilancio per il 2018 tra le modifiche che ha apportato alle disposizioni riguardanti la detrazione per interventi di riqualificazione energetica, ha previsto la revisione dei requisiti tecnici, dei limiti massimi di spesa agevolati nonché dei controlli effettuabili da parte dell'ENEA.

Inoltre, in analogia a quanto già previsto per questo tipo di detrazioni, ha previsto che vengano trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati anche per gli interventi di recupero edilizio, gli interventi per l'adozione di misure antisismiche nonché per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

## Interventi di riqualificazione energetica – nuovo portale ENEA

L'ENEA ha attivato il nuovo portale attraverso cui è possibile compilare ed inviare la comunicazione, inerente gli interventi di riqualificazione energetica terminati nel 2018, il 3 aprile dell'anno scorso.

L'Ente ha quindi reso noto che per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è antecedente il 30 marzo 2018, considerando che l'indisponibilità del sito costituisce causa di forza maggiore, il termine di 90 giorni per la trasmissione dati decorre dal 30 marzo 2018 (ed è dunque spirato il 27 giugno successivo).

## > Interventi di recupero edilizio

L 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 67, lettera b), punto 1)

*«67. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*...*

*b) all'articolo 16:*

*1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;*

## > Interventi di recupero edilizio

La Legge di Bilancio, art. 1, comma 67, lettera b), proroga fino al 31 dicembre 2019 la detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16 bis del TUIR nella misura del 50% e per un importo massimo di 96.000,00 euro, dunque alle stesse condizioni già previste per il 2018.



## > Interventi di recupero edilizio - Comunicazione dati all'ENEA

L'ENEA ha attivato la procedura con cui i soggetti interessati possono inviare i dati relativi agli interventi terminati nel 2018 il 21 novembre 2018.

Dato il ritardo con cui la procedura è stata attivata e fermo restando l'obbligo, a regime, di effettuare l'invio dei dati entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio ed il 21 novembre 2018 il termine di novanta giorni decorre dalla data del 21 novembre e quindi spira il 19 febbraio 2019.

## > Interventi per le misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica

Le detrazioni relative a tali interventi non hanno subito modifiche da parte della Legge di bilancio anche perché sono già previste fino al 31 dicembre 2021.

diretto

VIA

## > Interventi per le misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), relative a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

## > Interventi per le misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica

Tale agevolazione è potenziata in alcuni casi. Più precisamente, qualora dalla realizzazione degli interventi descritti derivi una riduzione del rischio sismico che determini:

- il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta;
- il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento.

Qualora gli interventi di cui sopra siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni d'imposta previste spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento.

## > Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

L 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 67, lettera b), punto 2)

*67. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*...*

*b) all'articolo 16:*

*...*

*2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018», le parole: «anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2019», le parole: «anno 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018» e le parole: «nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019».*

## > Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

La Legge di Bilancio 2019 ha modificato il comma 2 dell'art. 16 del DL 63/2013, prorogando l'agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019 a condizione che le spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici sostenute nel 2019 siano sostenute per l'arredamento di unità immobiliari su cui sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2018.

## > Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo di immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali si fruisce della detrazione.

La detrazione spetta fino ad un massimo di spesa detraibile di 10.000,00 euro e deve essere ripartita in dieci quote annuali.

Per potersi avvalere della detrazione in relazione alle spese sostenute nel 2019, occorre che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

## > Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici – comunicazione dati all'ENEA

L'ENEA ha attivato la procedura con cui i soggetti interessati possono inviare i dati relativi agli interventi terminati nel 2018 il 21 novembre 2018.

Dato il ritardo con cui la procedura è stata attivata e fermo restando l'obbligo, a regime, di effettuare l'invio dei dati entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio ed il 21 novembre 2018 il termine di novanta giorni decorre dalla data del 21 novembre e quindi spira il 19 febbraio 2019.

La nuova procedura ENEA contempla anche la possibilità di inviare i dati inerenti l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.



## > Detrazione per la sistemazione a verde di aree, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

L 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 68

*" 68. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2019»."*



## > Detrazione per la sistemazione a verde di aree, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

È oggetto di proroga anche all'anno 2019 la detrazione, inizialmente prevista dalla Legge di Bilancio dello scorso anno per il solo anno 2018, in relazione alle spese per la sistemazione a verde di aree e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

## > Detrazione per la sistemazione a verde di aree, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

Si tratta di una detrazione IRPEF di un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute per interventi relativi alla:

- «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

## > Detrazione per la sistemazione a verde di aree, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

Tali spese devono effettivamente essere rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi in argomento.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, sempre fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

In questa ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.



## > Detrazione per la sistemazione a verde di aree, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

diretto  
VIA

> Detrazione per la sistemazione a verde di aree, la  
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

### Modello 730/2019

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE									
	ANNO	TIPOLOGIA		CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3		4	5	8	9	10
								,00	
E42								,00	
E43								,00	